

STATUTO

LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA S. BRIGIDA 51

Numero REA: NA - 754947

Codice fiscale: 05459301213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 33741 DI REP. E N. 13337 DI RACC.

Statuto

"LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Norme relative al funzionamento della società cooperativa

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita con sede nel Comune di Napoli la Società cooperativa denominata "LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea ordinaria, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 2 (Durata)

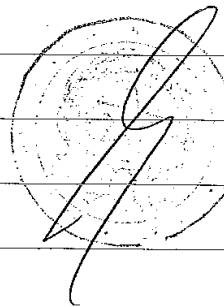
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale



della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. a) della legge 381/91.e lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-

culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

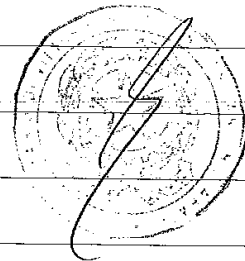
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

La Società Cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire



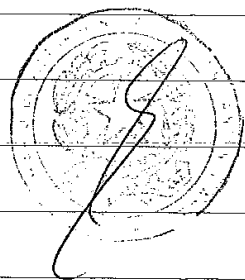
l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale, sia attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (art. 1 L. 381/91 lettera a) orientati prevalentemente alla risposta ai bisogni dei minori a rischio e/o persone svantaggiate, ma anche alla risposta ai bisogni dell'infanzia, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali eque e solidali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 legge n. 381/91 lett. b), con particolare attenzione verso le persone con disagio psichico, fisico, sensoriale, psichiatrico e verso i minori e i giovani, rifugiati ed immigranti.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi fattorie sociali, bed and breakfast, agenzie di animazione, agenzie di facilitazione a procedure di housing e cohousing sociale, animazione in strutture pubbliche e private, centri di assistenza sanitaria infermieristica e riabilitativa e particolarmente servizi di riabilitazione, di assistenza socio sanitaria e socio assistenziale, che potrà essere espletata in sede, presso strutture pubbliche e/o private (cliniche, pensionati o centri convenzionati) o anche a domicilio, a favore di minori, anziani, handicappati, tossico-dipendenti e alcolisti, al fine di consentirne un valido inserimento nel contesto sociale; i servizi rivolti agli anziani saranno tesi a

favorirne la permanenza nell'ambiente domiciliare e familiare e quelli indirizzati alla prima infanzia a favorire l'inserimento del bambino nella realtà sociale; l'assistenza offerta può essere sia di tipo domiciliare che svolta presso strutture pubbliche e/o private; potrà gestire centri residenziali di accoglienza e socializzazione (comunità alloggio), attività di animazione sociale nonché servizi informatici per la persona; centri di accoglienza di rifugiati, immigranti e richiedenti asilo; centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo, quali asili nido, scuole per l'infanzia paritarie e non e centri per l'infanzia, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura; attività di formazione e aggiornamento, nonché corsi di recupero anche per soggetti svantaggiati, attività sanitarie sportive a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale.

Inoltre la società cooperativa ha per oggetto:

- tutela psicofisica del minore, la prevenzione ed il contrasto della violenza a danno dei minori, la protezione e l'as-



sistenza delle vittime di violenza come da convenzione di

Lanzarote, ratificata dall'Italia nella legge n. 172/2012;

- l'espletamento di attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti per le scuole in ogni ordine e grado;

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo: mediante la gestione di scuole di ogni ordine e grado per fornire servizi didattici, pedagogici ed orientamento formativo, anche a domicilio, nei confronti di bambini e giovani con particolare riguardo al profilo educativo e pedagogico in riferimento alla scuola materna e di primo grado, alle scuole medie inferiori e superiori;

- gestione di centri di accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo e immigranti, e tutte le attività ad essi connessi; attività in favore di rifugiati, richiedenti asilo ed immigranti;

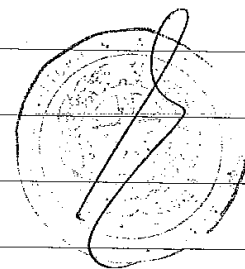
- prestazione di servizi di assistenza, servizi di cura e servizi di sorveglianza;

- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale

nelle materie su indicate.

Nell'ambito della propria attività la società potrà svolgere
le seguenti attività:

- attività riconducibili alla lettera B) dell'art. 1 della
legge n. 381/91: attività di turismo sociale; attività di a-
genzie di viaggio, operatore turistico (Tour Operator) atti-
vità degli uffici informazioni sul turismo locale e sugli al-
loggi per turisti, organizzazione servizi di guide turisti-
che e accompagnatori turistici; attività di gestione di corsi
di formazione, aggiornamento, di qualificazione e /o di ri-
qualificazione del personale socio-assistenziale ed adatto
alle attività previste dal presente statuto; la gestione di
corsi di formazione professionale; la gestione di biblioteche
in genere e delle attività di sportello informa-giovani; at-
tività di promozione e di gestione dell'artigianato nelle sue
diverse forme; la pulizia e la manutenzione di immobili di o-
gni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e
privati, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed
abitazioni private; gestione, manutenzione, pulizia e custo-
dia di parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private,
giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità; cura di
biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi
nelle stesse contenute; erogazione dei servizi di assistenza
alla persona; erogazione e gestione di servizi di preparazio-
ne e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa



la consegna domiciliare; la gestione di mense, ristoranti, di punti di ristoro e di bar; erogazione di servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi; erogazione del servizio di trasporto di persone e di cose sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti; erogazione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ed il riciclaggio; le attività agricole ed artigianali; attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agroalimentari; erogazione e gestione del servizio di facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie e, in particolare, l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento, il disaccatastamento, la pressatura, l'imballaggio, la pulizia dei magazzini e dei piazzali, il deposito di colli e bagagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita e la selezione; lavori di costruzione in genere e in particolare preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli edifici ed noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o demolizione; gestione di punti vendita e di negozi di generi alimentari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di stampe, di prodotti arti-

gianali ed etnici, di detersivi, di casalinghi e di generi

vari, commercio equo e solidale; attività di servizi alle im-

prese in genere ed in particolare: elaborazione di dati ai

fini fiscali, previdenziali, legali, elaborazioni paghe, ela-

borazioni di dati ai fini ingegneristici, per conto terzi,

servizi data entry dei centri di registrazione dati, scanne-

rizzazione ed archiviazione ottica di documenti; studi di

mercato e sondaggi di opinione; pubbliche relazioni ed agen-

zia di informazioni commerciali; servizi di collaudo ed ana-

lisi tecniche; servizi di pubblicità, promozioni pubblica-

rie in genere e agenzie di concessione spazi pubblicitari;

servizi di ricerca e selezione del personale; lavori di me-

tallurgica, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in me-

tallo di ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria

metallica;

- svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,

commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavo-

rativo di persone svantaggiate, quali a titolo di esempio in-

dicativo ma non tassativo:

a) l'attività di servizi di animazione e di intrattenimento

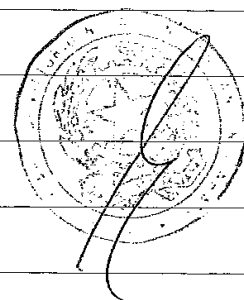
in genere per bambini;

b) gestione parcheggi, verde pubblico e giardini sia pubblici

che privati;

c) servizi di spazzamento, di pulizia, disinfestazione e de-

rattizzazione di strade, parchi ed edifici sia pubblici che



privati.

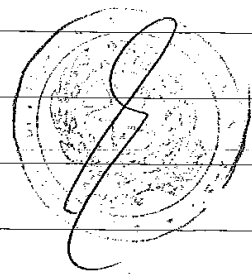
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali e potrà quindi costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; può integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo; può compiere tutte le operazioni e le iniziative utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potrà essere alimentata da sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze provenienti da enti pubblici e privati, da organi dello stato e da quanti sono disposti a sovvenzionarla; inoltre potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie. Per l'assunzione dei servizi di cui sopra la cooperativa potrà partecipare ad appalti concorsi banditi sia da enti pubblici che da privati.

La cooperativa sociale può attivare processi di facilitazione, di sviluppo e di promozione dell'housing e del cohousing sociale in particolare rivolto ai giovani nella facilitazione

degli insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da ampi spazi (coperti e scoperti) destinati all'uso comune ed alla condivisione tra i cohousers. La cooperativa può sviluppare attività atte a creare servizi di uso comune tra i cohousers dove vi possono essere ampie cucine, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca ed altro.

La cooperativa può attuare strategie di cohousing per lo sviluppo sostenibile in grado di dare benefici sul piano sociale ed ecologico; può creare la condivisione di spazi, attrezzature e risorse agevolando la socializzazione e la cooperazione tra gli individui, e favorendo diversi "approcci" del cohousing quali la costituzione di gruppi d'acquisto interni, favorendo il risparmio energetico e diminuendo l'impatto ambientale nella comunità. La cooperativa a tal fine potrà altresì realizzare campagne di comunicazione, organizzare eventi e manifestazioni tendenti alla promozione e diffusione del cohousing sociale, nonché potrà promuovere ed attuare la realizzazione di sportelli aperti al pubblico per l'accesso all'housing ed al cohousing sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento



aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare i contributi, i finanziamenti e le provvidenze disposte dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti ed organismi pubblici, nonché i finanziamenti e le elargizioni offerte da enti ed organismi pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attività cooperativa.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-
tecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti
alle seguenti categorie:

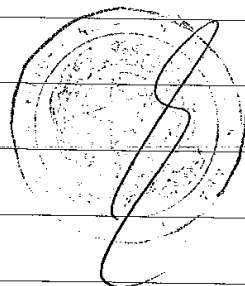
1) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che possiedo-
no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la
loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi
sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-
sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di
lavoro disponibile. I soci prestatori l'opera partecipano ai
risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazio-
ne;

2) **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro atti-
vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai
sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-
visti dalla legge.

I **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente, per
fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-
mero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e
le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonoo-
mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-



tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza

agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

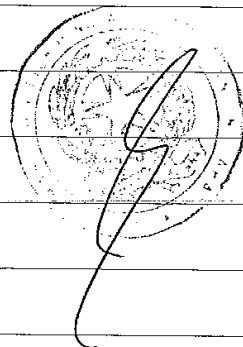
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione al termine massimo di legge di 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del



presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. In tale ipotesi si applicano i commi 2° e 3° dell'art. 11 del presente Statuto.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari a divenire socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, motivandola.

In tale ipotesi si applica il 6° comma dell'art. 7 ed il 2°

comma dell'art. 11 del presente Statuto.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza, se persona fisica;

ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di

costituzione e dati relativi all'iscrizione nel Registro del-

le Imprese competente se società;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

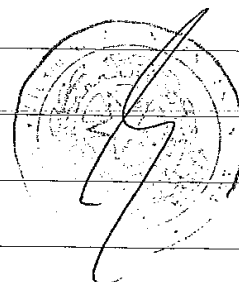
c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-



nicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

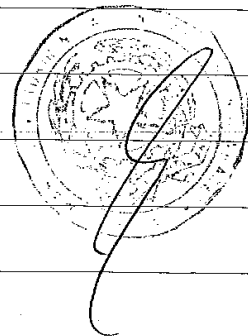
- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o ente, compresa la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,



se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) manchi reiteratamente di partecipare o disertare senza giu-

stificato motivo espresso in forma scritta a cinque assemblee

consecutive;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 43 del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

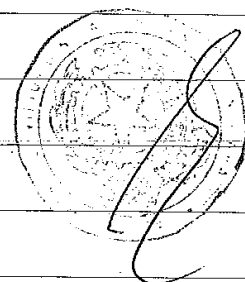
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito arbitrale, regolato dall' art. 43 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-



vamente delle quote liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate le cause di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i

requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un
rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico
possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per
causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società
esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste
dall'art. 7.

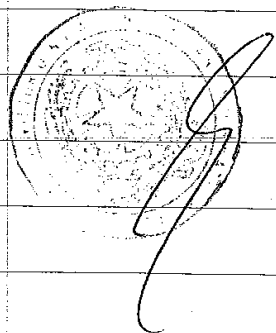
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 13.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-
to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutua-
listica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da



penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

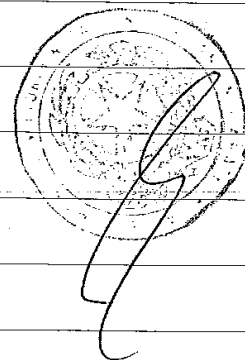
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in



misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i seguenti criteri:

- 1 voto per conferimento non superiore ad Euro 10.000 (diecimila);

- 2 voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000 (ventimila);

- 3 voti per conferimento non superiore ad Euro 30.000 (trentamila);

- 4 voti per conferimento non superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila);

- 5 voti per conferimento superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila).

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali.

li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba
procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di
perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito
mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-
porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-
l'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta a semplice
richiesta qualora sia decorso il termine minimo di durata del
conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione
delle azioni a norma del precedente articolo.

In merito alla disciplina del recesso dei soci sovventori si
richiama quanto su indicato al titolo III del presente statu-
to.

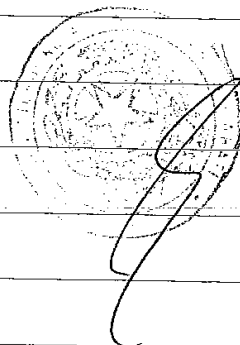
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-



luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

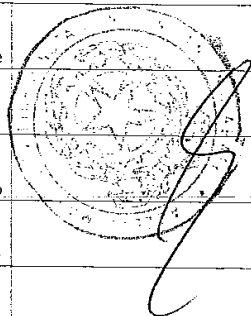
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-



sore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di azioni di partecipazioni cooperativa, il diritto di recesso spetta a semplice richiesta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00. La partecipazione complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-

ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

a c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate

ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le

somme versate dai soci, a qualunque titolo;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci

e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i

soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-

to della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-

za l'autorizzazione degli Amministratori.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali si ap-

plicano il disposto dell'articolo 2 della Legge 416/1981.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con let-

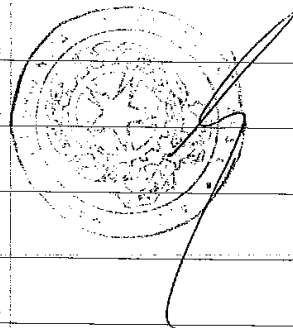
tera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,

le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-

la richiesta.



Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi del successivo art. 43.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

o- la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.
ei 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
ce c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-
ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge
- 31.01.92 n. 59;
l d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
i stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
prevalente.

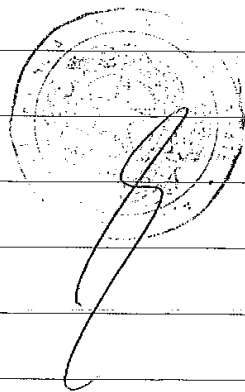
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,
ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-
sibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura
massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
prevalente.

E' vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma
nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti
dalla legge 250/1990 e successive modifiche ed integrazioni e
nei dieci anni successivi ai sensi della citata legge.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.



La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e fermi i limiti di cui all'art. 3 l. 250/1990.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici (mansioni ricoperte dal socio lavoratore e ore e/o giornate di lavoro effettuate) intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso. All'uopo potrà essere predisposto un apposito regolamento.

E' vietata la distribuzione di ristorni ai soci Cooperatori nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi previsti dalla legge 250/1990 e successive modifiche ed integrazioni e nei dieci anni successivi ai sensi della citata legge.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

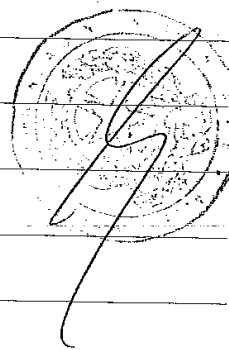
Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea è effettuata, dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo

o, indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del
la territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,
l. l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,
inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei
soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-
nanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio
e che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata
consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettroni-
ca.
In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di tele-
fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico re-
capito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e
che risultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per
iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avvi-
so specificando la data di ricevimento.
Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-
no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,
da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-
ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-
gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-
minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
cientemente informato.



Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al Revisore;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della
richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-
ti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi di-
ritto al voto, purchè non inferiori a due.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Sono salve le maggioranze diverse previste dalla legge.

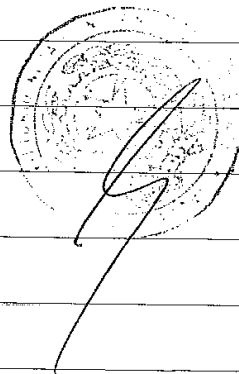
Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per le designazioni di organi collegiali della Cooperativa si
applicano le disposizioni di cui alla Legge 416/1981.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.



Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, con la tecnica del voto di

sia lista.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina o dalla legge. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

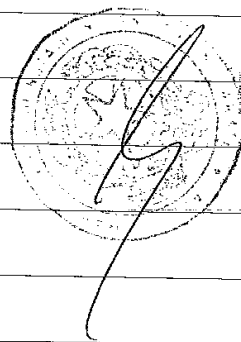
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, entro 30 giorni dalla richiesta di questi ultimi, sulla materie oggetto della delega e più in generale delle implicazioni sull'andamento della ge-



stione e sulle prevedibili evoluzioni.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera raccomandata o a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In caso di utilizzo di telefax o posta elettronica l'avviso deve essere spedito al numero, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

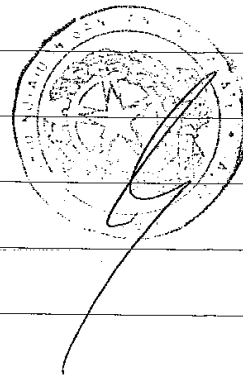
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.



Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, ed il Presidente del consiglio di Amministrazione è autorizzato a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b) dare pratica attuazione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- c) riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) esercitare la gestione dei conti correnti bancari e/o postali, anche allo scoperto entro i limiti di fido, anche mediante emissione di assegni all'ordine di terzi su concessioni di credito, nonchè la loro accensione od estinzione;
- e) effettuare tutte le operazioni di pagamento e riscossione, anche nei confronti di Enti ed Amministrazioni Pubbliche;
- f) assolvere a tutti gli ulteriori compiti e/o poteri che il

Consiglio di amministrazione vorrà delegargli nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;

g) nominare direttori generali;

h) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;

i) conferire speciali procure, previa apposita delibera del

Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di

atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'os-

servanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente o in man-

canza al Consigliere designato dal Consiglio.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale viene nominato con la tecnica del voto

di lista, se obbligatorio per legge o se comunque su decisio-

ne dei soci e si compone di tre membri effettivi, eletti dal-

la decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci

supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione

dei soci.

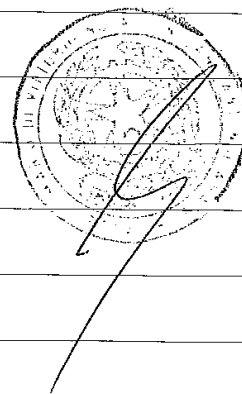
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-

vo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-



sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci può affidare il controllo contabile anche al collegio sindacale qualora nominato, che dovrà, in tale ipotesi, essere composto interamente da revisori contabili.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad Euro

di 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-
troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-
e vando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di
- procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbi-
- trale sarà composto da tre componenti.

I membri dell'organismo arbitrale saranno egualmente nominati
dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di Concilia-
zione della Cooperazione competente nel luogo ove ha sede la
cooperativa, che individuerà altresì chi degli arbitri desi-
gnati svolgerà la funzione di Presidente del collegio.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in con-
formità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ.
e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII

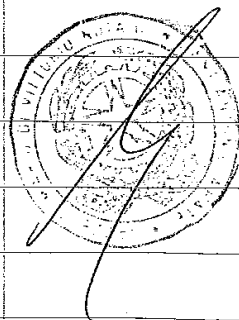
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-



guente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
dai	la cooperativa:	
rt.	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
la	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente nonchè quanto disposto dall'art. 6 l. 416/1981.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società per azioni.	
	Firmato: Giovanni Tagliaferri, Mario Iazzetti Notaio (sigil-	
	lo).	

Certifico io Notaio che la presente copia in 54 - facciate
ottenute con procedimento xerografico è conforme all'originale
e si rilascia per uso Consentito

SANT'ANTONIO ABATE (NA)

24 FEB. 2022

